

LEGGE REGIONALE 19 marzo 2009, n. 9

**Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” e successive modificazioni.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 le parole: “*regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 “Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati”*” sono sostituite dalle seguenti: “*decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”*”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è inserito il seguente:

“*1 bis. Il marchio di cui al comma 1 identifica le produzioni agricole e agro-alimentari ottenute nell'ambito di un sistema di qualità alimentare che risponde a tutti i seguenti requisiti:*

- a) *la specificità del prodotto finale deriva da obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento che garantiscono caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;*
- b) *il metodo di ottenimento di ciascun prodotto è descritto in un disciplinare di produzione vincolante il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente;*
- c) *il sistema di qualità è aperto a tutti i produttori;*
- d) *il sistema di qualità è trasparente e assicura una tracciabilità completa dei prodotti;*
- e) *il sistema di qualità risponde agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili;*
- f) *il rispetto dell'applicazione dei principi della produzione integrata, qualora regolamentati per la particolare produzione.”*

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è inserito il seguente:

“*3 bis. Nella fase di predisposizione dei disciplinari e dei relativi piani di controllo per i prodotti da ammettere al marchio regionale, nonché per la valutazione periodica dell'andamento del sistema, la Giunta regionale si avvale di esperti di enti regionali, dell'università, delle istituzioni della ricerca scientifica, del sistema delle certificazioni, che possono affiancare le organizzazioni di produttori (OP) e le associazioni di prodotto.”*

**Art. 2**

Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” e successive modificazioni

1. L'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è abrogato.

**Art. 3**

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è sostituito dal seguente:

“*1. I disciplinari di produzione di cui al comma 3 dell'articolo 2 devono prevedere il rispetto di tutti i requisiti indicati al comma 1 bis dell'articolo 2.”*

**Art. 4**

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” e successive modificazioni e abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alle leggi finanziarie 2003 e 2004 in materia di usi civici e foreste, pesca, agricoltura e bonifica”

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, sono aggiunte, in fine, le parole: “*o sue successive modificazioni, nonché autorizzati o designati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare attività di controllo sulle denominazioni di origine (DOP) e sulle indicazioni geografiche (IGP), ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006.”*

2. Il comma 3 bis dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, introdotto dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, è abrogato.

3. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, è abrogato.

**Art. 5**

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 le parole: “*sull'uso del marchio da parte dei soggetti interessati*” sono sostituite dalle seguenti: “*sull'attività effettuata dagli organismi di controllo di cui al comma 3 dell'articolo 5”*”.

**Art. 6**

Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” e successive modificazioni

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 le parole “*attività di vigilanza di cui all'articolo 7*” sono sostituite dalle parole “*attività di controllo di cui all'articolo 5”*”.

## Art. 7

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità" e successive modificazioni

1. La lettera c), comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, come sostituita dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 2002, n. 5, è sostituita dalla seguente:

*"c) concorre, nel limite massimo previsto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 per le misure di sostegno di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento, alle spese per l'effettuazione dei controlli previsti dall'articolo 5, da parte dei soggetti terzi indipendenti."*

## Art. 8

Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità" e successive modificazioni

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è abrogato.

## Art. 9

Abrogazione dell'articolo 12 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità" e successive modificazioni

1. L'articolo 12 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è abrogato.

## Art. 10

Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità" e successive modificazioni

1. L'articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è così sostituito:

*Art. 13**Compatibilità comunitaria*

1. *Agli aiuti soggetti a notifica della presente legge non può essere data esecuzione prima che la Commissione europea abbia adottato una decisione di autorizzazione dell'aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE.*

2. *Agli aiuti compatibili con il mercato comune e non soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88 del trattato CE si applicano i regolamenti adottati dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali.*

3. *I benefici di cui ai provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge sono soggetti alle procedure di verifica di compatibilità di cui al presente articolo e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto."*

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 19 marzo 2009

Galan

---

**INDICE**

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità" e successive modificazioni
- Art. 2 - Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità" e successive modificazioni
- Art. 3 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità" e successive modificazioni
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità" e successive modificazioni e abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alle leggi finanziarie 2003 e 2004 in materia di usi civici e foreste, pesca, agricoltura e bonifica"
- Art. 5 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità" e successive modificazioni
- Art. 6 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità" e successive modificazioni
- Art. 7 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità" e successive modificazioni
- Art. 8 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità" e successive modificazioni
- Art. 9 - Abrogazione dell'articolo 12 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità" e successive modificazioni
- Art. 10 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità" e successive modificazioni
-

## **Dati informativi concernenti la legge regionale 19 marzo 2009, n. 9**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### **1. Procedimento di formazione**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Franco Manzato, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 29 luglio 2008, n. 10/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 31 luglio 2008, dove ha acquisito il n. 345 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 4° commissione consiliare;
- La 4° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 9 dicembre 2008;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Guido Trento, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 marzo 2009, n. 3295.

### **2. Relazione al Consiglio regionale**

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità" prevede la facoltà di utilizzo del marchio regionale su quei prodotti agricoli ed agro-alimentari di qualità superiore per i quali siano stati approvati dalla Giunta regionale i disciplinari di produzione ed i relativi piani dei controlli.

Sebbene i disciplinari siano stati modificati più volte, soprattutto quelli relativi ai prodotti zootecnici, in seguito sia alle specifiche richieste degli stessi produttori, sia a seguito di suggerimenti provenienti da operatori della distribuzione moderna, fino al 2007 nessun produttore ha chiesto di aderire al marchio della suddetta legge.

Recentemente, alcune organizzazioni di produttori delle filiere vegetali e zootecniche hanno manifestato interesse ad aderire al marchio regionale al fine di poter rispondere a precise richieste provenienti dalla distribuzione moderna, per esigenze di diversificazione e qualificazione del prodotto, nonché per la possibilità di accedere ai contributi previsti dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 a favore dei sistemi di qualità alimentare riconosciuti a livello comunitario, nazionale o regionale.

A seguito delle recenti modifiche della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato e di sviluppo rurale, la legge regionale n. 12/2001 necessita di alcuni adeguamenti perché possa essere attuata in conformità al diritto comunitario.

Si ravvisa l'opportunità, inoltre, di eseguire alcuni interventi modificativi volti a semplificare e rendere più efficace lo svolgimento delle funzioni assegnate alla Giunta regionale, con l'intento di rilanciare gli strumenti di qualificazione e promozione previsti dalla legge regionale n. 12/2001.

Sulla base di tali premesse generali e motivazioni d'intervento legislativo viene proposto il presente disegno di legge concernente "Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità" e successive modificazioni".

Il disegno di legge si compone di 10 articoli.

Con l'articolo 1 si modifica l'articolo 2 della legge regionale n. 12/2001 anzitutto al fine di adeguare i riferimenti alla normativa statale in materia di marchi registrati al nuovo Codice della proprietà industriale, nonché per adeguare la norma regionale alle disposizioni comunitarie in materia di sistemi di qualità alimentare che possono essere riconosciuti dagli stati membri, di cui al regolamento (CE) n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale.

Viene assicurata, inoltre, l'applicazione dei principi della produzione integrata, mentre con il nuovo comma 3 bis si contribuisce a semplificare l'attività di predisposizione dei disciplinari di produzione e dei piani di controllo, prevedendo modalità più snelle per l'acquisizione di eventuali supporti tecnico-scientifici e per la consultazione del partenariato e, conseguentemente, rendendo non più necessaria l'istituzione del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3 della legge.

Con l'articolo 2, appunto, viene abrogato l'articolo 3 della legge n. 12/2001 riguardante l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, consentendo di non incidere sulle risorse del Bilancio regionale per il pagamento dei compensi degli esperti.

L'articolo 3 modifica il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale n. 12/2001, prevedendo che i disciplinari di produzione rispettino tutti i requisiti previsti a livello comunitario e stabiliti dal nuovo comma 1 bis dell'articolo 2.

L'articolo 4 modifica il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 12/2001, prevedendo che, oltre all'accreditamento ai sensi della norma UNI EN 45011 o successive modificazioni, gli organismi di certificazione risultino anche autorizzati o designati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali all'esecuzione dei controlli sulle DOP e IGP comunitarie. Tale modifica è finalizzata a garantire l'uso di procedure di controllo uniformi, e, conseguentemente, ad assicurare maggiore semplificazione ed efficacia all'azione di vigilanza della Giunta regionale.

Viene inoltre prevista l'abrogazione del comma 3 bis dell'articolo 5 in quanto il regolamento (CE) n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale, ha stabilito che i controlli sul rispetto dei disciplinari di produzione previsti dai sistemi di qualità riconosciuti dagli stati membri devono essere eseguiti da organismi terzi indipendenti in possesso di specifici requisiti, escludendo la possibilità, come era stato prospettato dal comma 3 bis, che l'ente pubblico titolare del marchio possa affidare lo svolgimento di tale attività di controllo ad organismi ufficiali previsti dalla legge.

Per ragioni di drafting legislativo, viene altresì abrogato il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alle leggi finanziarie 2003 e 2004 in materia di usi civici e foreste, pesca, agricoltura e bonifica".

Con l'articolo 5 si modifica l'articolo 7 attribuendo alla Giunta regionale la funzione di vigilanza sull'attività degli organismi terzi indipendenti che sono chiamati a controllare il rispetto delle specifiche dei disciplinari di produzione da parte dei soggetti che hanno in concessione l'uso del marchio.

Alla luce delle modifiche proposte dell'articolo 5 della norma vigente, l'articolo 6 modifica l'articolo 8 della legge regionale n. 12/2001, specificando che l'attività di controllo affidata agli orga-

nismi di certificazione riguarda anche la conformità dell'etichettatura dei prodotti.

L'articolo 7 apporta una modifica all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2001 necessaria al fine di adeguare la norma regionale alle nuove disposizioni previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 in merito agli aiuti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità.

In particolare, il limite del sostegno per le spese sostenute per l'esecuzione dei controlli da parte dei soggetti terzi indipendenti è quello previsto dall'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 relativo agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, che rinvia all'importo massimo stabilito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 per le misure di sostegno di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

Le modifiche previste dagli articoli 8 e 9 sono conseguenti all'abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale n. 12/2001. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 12/2001, avente ad oggetto le disposizioni finanziarie per far fronte alle spese per il Comitato tecnico-scientifico (articolo 8), e l'articolo 12 della stessa legge, che prevede una norma transitoria per la costituzione del Comitato, non si rendono più necessari in seguito alla mancata attivazione del medesimo.

Infine, l'articolo 10 modifica l'articolo 13 della legge vigente, prevedendo una diversa procedura relativamente all'acquisizione del parere di compatibilità comunitaria.

Infatti, al fine di evitare di dover adeguare la legge regionale a ogni cambiamento delle specifiche normative comunitarie di riferimento sugli aiuti di stato (che peraltro mutano con una certa frequenza), viene preventivamente fatto il richiamo ai "regolamenti-madre" relativi alla disciplina comunitaria degli aiuti di stato e quindi viene previsto che al vaglio della Commissione CE siano sottoposte le delibere della Giunta regionale di concessione degli aiuti.

Si dà atto che la Prima Commissione consiliare ha espresso il proprio parere favorevole sul provvedimento sia ai sensi dell'articolo 22 che dell'articolo 26 del Regolamento.

La Quarta Commissione consiliare, competente per materia, ha espresso il proprio parere favorevole al testo nella seduta del 9 dicembre 2008, all'unanimità dei presenti. In particolare, hanno votato i consiglieri dei gruppi consiliari FI, Lega e PD.

### 3. Note agli articoli

#### Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 12/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 - Funzioni della Giunta regionale.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a richiedere, ai sensi del *decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273"* e successive modificazioni, la registrazione di un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari, di seguito denominato "marchio".

*1 bis. Il marchio di cui al comma 1 identifica le produzioni agricole e agro-alimentari ottenute nell'ambito di un sistema di qualità alimentare che risponde a tutti i seguenti requisiti:*

a) *la specificità del prodotto finale deriva da obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento che garantiscono caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure una qualità*

*del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;*

- b) *il metodo di ottenimento di ciascun prodotto è descritto in un disciplinare di produzione vincolante il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente;*
- c) *il sistema di qualità è aperto a tutti i produttori;*
- d) *il sistema di qualità è trasparente e assicura una tracciabilità completa dei prodotti;*
- e) *il sistema di qualità risponde agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili;*
- f) *il rispetto dell'applicazione dei principi della produzione integrale, qualora regolamentati per la particolare produzione.*

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento:

- a) determina la denominazione del marchio, cui la concessione si riferisce, e le sue caratteristiche ideografiche;
- b) disciplina le modalità di concessione in uso del marchio;
- c) approva lo schema di convenzione che regola i rapporti tra Regione e i soggetti a cui è concesso in uso il marchio;
- d) disciplina le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze.

3. La Giunta regionale individua altresì i prodotti agricoli e agro-alimentari da ammettere al marchio e approva, sentita la competente commissione consiliare, i relativi disciplinari.

*3 bis. Nella fase di predisposizione dei disciplinari e dei relativi piani di controllo per i prodotti da ammettere al marchio regionale, nonché per la valutazione periodica dell'andamento del sistema, la Giunta regionale si avvale di esperti di enti regionali, dell'università, delle istituzioni della ricerca scientifica, del sistema delle certificazioni, che possono affiancare le organizzazioni di produttori (OP) e le associazioni di prodotto."*

#### Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 12/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4 - Disciplinare di produzione.

1. I disciplinari di produzione di cui al comma 3 dell'articolo 2 devono prevedere il rispetto di tutti i requisiti indicati al comma 1 bis dell'articolo 2.

2. I disciplinari di produzione e i loro aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e comunicati, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CEE del Consiglio del 22 giugno 1998, alla Commissione europea."

#### Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 5 - Uso del marchio.

1. La concessione del marchio è data per prodotti agricoli e agro-alimentari che, per sistema di produzione, di lavorazione o per altre intrinseche caratteristiche, si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica e che offrono particolari garanzie qualitative, a tutela degli interessi del consumatore e dell'immagine del prodotto.

2. L'uso del marchio è concesso, per i singoli prodotti, su richiesta delle imprese di produzione primaria o di lavorazione, trasformazione e commercializzazione, individuali o collettive.

3. Il controllo dell'uso del marchio e delle specifiche contenute nel disciplinare di produzione, viene affidato dai concessionari ad organismi di certificazione accreditati ai sensi della norma UNI EN

45011 o sue successive modificazioni, nonché autorizzati o designati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare attività di controllo sulle denominazioni di origine (DOP) e sulle indicazioni geografiche (IGP), ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006.

3 bis. (abrogato)".

#### **Nota all'articolo 5**

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 12/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 7 - Vigilanza.

1. La Giunta regionale è l'autorità preposta alla vigilanza sull'applicazione della presente legge ed in particolare sull'attività effettuata dagli organismi di controllo di cui al comma 3 dell'articolo 5.

2. La Giunta regionale organizza le attività di vigilanza, definendone criteri e procedure.

3. Per l'attività di vigilanza, la Giunta regionale utilizza il nucleo degli ispettori di vigilanza del settore primario, i servizi veterinario e igiene degli alimenti delle aziende sanitarie locali o l'Istituto zooprofilattico delle Venezie."

#### **Nota all'articolo 6**

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 8 - Etichettatura.

1. I soggetti che hanno in concessione l'uso del marchio appongono in etichetta sul prodotto, oltre il marchio stesso, la dicitura "marchio di qualità tutelato dalla Regione Veneto", secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari." e successive modificazioni, l'etichetta contiene la dicitura relativa all'indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto, la cui veridicità è oggetto delle attività di controllo di cui all'articolo 5.

3. Nel caso di provenienza veneta, la dicitura di cui al comma 2 da adottare è "Prodotto in Veneto" e nel caso di eventuale produzione agricola e agro-alimentare in aziende a conduzione diretta, "Prodotto in Veneto in aziende a conduzione diretta".

#### **Nota all'articolo 7**

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 9 - Interventi a sostegno della diffusione del marchio.

1. La Giunta regionale, per favorire la diffusione del marchio:

- a) promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del marchio regionale di qualità;
- b) promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati dal marchio anche attraverso iniziative integrate con il settore secondario ed il turismo.
- c) *concorre, nel limite massimo previsto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 per le misure di sostegno di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento, alle spese per l'effettuazione dei controlli previsti dall'articolo 5, da parte dei soggetti terzi indipendenti.*"

#### **Nota all'articolo 8**

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 12/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 10 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 1.500 milioni per l'esercizio 2001, si fa fronte mediante riduzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo del capitolo n. 80230, "Fondo globale spese di investimento", partita n. 9 "Riordino interventi del settore primario", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001, del capitolo n. 12610 denominato "Sostegno alla diffusione del marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari", con lo stanziamento di lire 1.500 milioni in termini di competenza e cassa.

2. Per gli esercizi successivi al 2001, lo stanziamento del capitolo n. 12610 di cui al comma 1 sarà determinato ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

3. (abrogato)".

#### **4. Struttura di riferimento**

Direzione produzioni agroalimentari